



Provincia del Verbano Cusio Ossola ***Servizio Tutela Faunistica – Ufficio Pesca***

www.provincia.verbano-cusio.ossola.it

Uffici di Verbania - Via dell'Industria, 25 – 28924 Verbania (tel. **0323 4950255, 0323 4950327**)

Uffici di Domodossola - Via De Gasperi, 27 – 28845 Domodossola (tel. **0324 49291**)

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì e giovedì: 9.00-12.30, 15.00-17.00

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 9.00-12.30

**PER SEGNALAZIONI URGENTI
(AD ES. MORIE DI PESCI, MANCATO RILASCIO DA IMPIANTI DI CAPTAZIONE,
MESSE IN SECCA ,ECC)**

SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' POLIZIA PROVINCIALE

335 5985401 - per la Zona Verbano Cusio

335 5985400 - per la Zona Ossola

Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” in vigore dal 19/01/2007.

Regolamento Regionale: 1/R del 10 Gennaio 2012 “Nuove disposizioni attuative dell’art. 9, comma 3 L.R. 29/12/2006 n. 37” (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n 6/R.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA GUIDA SONO AGGIORNATE A GENNAIO 2013

SOMMARIO

PREMESSA

1. LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA

- 1.1 - Pesca dilettantistica
- 1.2 - Cittadini stranieri
- 1.3 - Categorie agevolate – Esenzioni

2. CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- 2.1 - Classificazione Acque
- 2.2 - Zone di divieto di pesca
- 2.3 - Zone di divieto di pesca nelle acque del Lago Maggiore
- 2.4 - Acque libere e acque soggette a particolari disposizioni

3. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE LIBERE

- 3.1 - Periodi, misure minime, numero e limiti di peso consentiti per la pesca della fauna ittica
- 3.2 - Specie di fauna ittica che possono essere pescate, nelle acque ciprinicole, senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo
- 3.3 - Attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca dilettantistica
- 3.4 – Posto di pesca e distanza degli attrezzi
- 3.5 - Divieti

4. NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

- 4.1 - Norme per la pesca dilettantistica nelle acque italiane del Lago Maggiore
Convenzione italo-svizzera per la pesca (CISPP)
- 4.2 - Acque gestite dalla Sezione Provinciale Pescatori VCO - FIPSAS
- 4.3 - Acque gestite dall'Associazione Pescatori Pallanzesi "La Riva "
- 4.4 - Acque gestite dal Parco Nazionale Valgrande
- 4.5 - Lago di Mergozzo
- 4.6 - Diritto esclusivo di pesca "ex Cuzzi Lamberti"
- 4.7 - Riserva San Bernardino
- 4.8 - Zona sperimentale di pesca turistica Lago di Antrona
- 4.9 - Acque gestite dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola

5. LAGO D'ORTA

6. VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

CARTINA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE (CON INDICAZIONE: ACQUE LIBERE, TRATTI IN CONCESSIONE O SOGGETTI A PARTICOLARI DISPOSIZIONI)

PREMESSA

LEGGE REGIONALE n. 37/06 - Art. 16. (Esercizio della pesca)

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.
2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.
3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata dal Piano regionale (L.R. 37/06, art. 10, c. 5, lett. b)

1- LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA

1.1 – PESCA DILETTANTISTICA

L'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.(L.R. 37/06, art. 19, c. 1)

La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e soprattasse, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonchè la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

La ricevuta di versamento è esibita unitamente a un documento d'identità valido.
(L.R. 37/06, art. 18, c. 9,10)

I versamenti da effettuare sono i seguenti:

IMPORTO	C/C POSTALE	INTESTATO A:	CAUSALE
€ 22,72	93322337	REGIONE PIEMONTE – TASSA PESCA PIAZZA CASTELLO, 165 - 10122 TORINO	codice fiscale..... TASSA PESCA DILETTANTISTICA

IL VERSAMENTO E' VALIDO PER UN PERIODO DI 365 DECORRENTI DAL GIORNO DEL VERSAMENTO STESSO.

1.2 – CITTADINI STRANIERI

In ordine alla licenza di pesca per cittadini stranieri le procedure per il conseguimento sono le stesse descritte per la pesca di tipo dilettantistico e prevedono un unico versamento:

IMPORTO	C/C POSTALE	INTESTATO A:	CAUSALE
€ 8,52	93322337	REGIONE PIEMONTE – TASSA PESCA PIAZZA CASTELLO, 165 - 10122 TORINO	codice fiscale..... LICENZA DI PESCA PER CITTADINI STRANIERI

La validità è di tre mesi per ogni anno solare dal versamento della tassa.

1.3 – CATEGORIE AGEVOLATE - ESENZIONI

Art. 27, Legge Regionale 5 maggio 2012, n 5. “Legge finanziaria per l’anno 2012”

“Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse per l’esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

n.b.: DAL 1 GENNAIO 2013 non sono più esonerati i cittadini italiani con età superiore a 65 anni

2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

2.1- CLASSIFICAZIONE ACQUE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

TIPOLOGIA DELLE ACQUE	TIPO DI PESCA CONSENTITA	ELENCO ACQUE	NOTE
ACQUE PRINCIPALI (COME INDIVIDUATE DALL'ART 31 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/R E DALLA DGP 167/2012)	Pesca Professionale e Pesca Dilettantistica	LAGO MAGGIORE	- disposizioni Commissariato Italo –Svizzero per la pesca (cap. 4.1) - Regolamento Sezione Prov.le Pescatori VCO – F.I.P.S.A.S (cap. 4.2) - Regolamento Associazione Pescatori Pallanzesi “ La Riva ” (cap. 4.3) - Diritto esclusivo di pesca “ex Cuzzi Lamberti” (cap. 4.6)
		LAGO D'ORTA	<i>Disposizioni comuni concordate con la Provincia di Novara (cap. 5), F.I.P.S.A.S (cap. 4.2),</i>
		LAGO DI MERGOZZO	<i>Acque soggette a particolari disposizioni del Comune di Mergozzo (cap. 4.5)</i>
ACQUE SECONDARIE (COME INDIVIDUATE DALL'ART 10 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/R, ALLEGATO A E DALLA DGP 167/2012)	Pesca Dilettantistica	ACQUE SALMONICOLE	Tutte le acque della Provincia del Verbano Cusio Ossola ad eccezione di quelle indicate nella categoria “Ciprinicole”
		ACQUE CIPRINICOLE	Fiume Toce: dal ponte di Migiandone alla confluenza con il Lago Maggiore F.I.P.S.A.S (cap. 4.2) Torrente Strona: dalla confluenza del Fiume Toce a monte fino alla confluenza con lo scaricatore Nigoglia Torrente San Bernardino: tratto cittadino dal ponte di Santino alla foce (cap. 4.7) Lago di Antrona - F.I.P.S.A.S. (cap. 4.8) Torrente Ovesca: tratto cittadino dalla 1 ^a traversa sotto il ponte della ferrovia fino a 100 metri oltre la centrale ex Grafieti (dopo il canale di carico della centrale stessa) Canale di collegamento tra il Lago Maggiore e il Lago di Mergozzo

ACQUE PRINCIPALI: ACQUE NELLE QUALI, PER PORTATA, VASTITA' E PER LE CONDIZIONI BIOFISICHE E BIOLOGICHE, PUO' ESSERE **ESERCITATA ANCHE LA PESCA PROFESSIONALE;**

ACQUE SECONDARIE: ACQUE DESTINATE ALLA PESCA DILETTANTISTICA E NELLE QUALI E' VIETATA LA PESCA CON RETI ED ATTREZZI A GRANDE CATTURA.

VENGONO SUDDIVISE ULTERIORMENTE IN

- **ACQUE SALMONICOLE** ACQUE IN CUI VIVONO O POSSONO VIVERE PREVALENTEMENTE PESCI APPARTENENTI AI SALMONIDI
- **ACQUE CIPRINICOLE** ACQUE IN CUI VIVONO O POSSONO VIVERE PREVALENTEMENTE PESCI APPARTENENTI AI CIPRINIDI O SPECIE COME IL LUCCIO, IL PESCE PERSICO E L'ANGUILLA

2.2 – ZONE DI DIVIETO DI PESCA
VALIDE FINO ALL'ULTIMO SABATO DI FEBBRAIO 2016

*ISTITUITE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
n. 242/2012 del 27 novembre 2012*

LE ZONE DI DIVIETO PESCA SONO TABELLATE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

COMUNE	DESCRIZIONE TRATTO	
BACENO	TORRENTE DEVERO	DAL PONTE DELLA SEGHERIA IN FRAZ. OSSO AL RIO AGARO COMPRESO FINO ALLA CASCATA
BACENO	LANCA PIANA DEVERO LANCA ALPE CRAMPIOLO RIO GRAGLIA RIO OSSO	
BAVENO	RIO PESCI	LOC. OLTREFIUME – DALLA SORGENTE ALLA FOCE NEL LAGO (1 KM. CIRCA)
BEURA CARDEZZA	RIO CRUCITO'	DALLA STRADA PROV.LE BEURA-CUZZEGO A MONTE FINO ALLA CHIESA FRAZ. CARDEZZA
BOGNANCO	TORRENTE BOGNA	TRATTO DI 1 KM. DALLA PRIMA BRIGLIA FINO ALLO SBARRAMENTO ENEL IN LOC. TORNO
CASALE CORTE CERRO	TORRENTE VALLESSA	PER UNA LUNGHEZZA DI 1 KM.
CEPPO MORELLI	RIO CROTTO TIGNAGA	TRATTO DI CIRCA 150 MT. COMPRESO TRA LA PASSERELLA DI LEGNO A MONTE DELLO SBOCCO NEL TORRENTE ANZA A VALLE
CRAVEGGIA	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	TRATTO LATERALE COMPRESO TRA IL PONTE IN LOC. PRESTINONE E LA 4ª BRIGLIA A MONTE DELLO STESSO
CRAVEGGIA	ACQUETTE DI ZORNASCO	TRATTO DALLA SORGENTE RISORGIVA IN COMUNE DI CRAVEGGIA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MELEZZO ORIENTALE ALL'ALTEZZA DELLA BRIGLIA SUPERIORE AL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE PER CRAVEGGIA PROVENIENTE DALLA PIANA DI ZORNASCO
CRODO	CANALE DI CREGO LANCA DI VERAMPIO	
CRODO	RIO VEGNO	DALLA LOCALITA' VEGNO ALLA CONFLUENZA CON IL TOCE
DOMODOSSOLA	RIO ANZUNO	DAL PONTE DELLA STRADA CALICE – GABI VALLE FINO ALLA FOCE
DOMODOSSOLA	VECCHIA LANCA DELLA SIBERIA	RIO CHE ATTRAVERSA LA PIANA DELLA LOC. SIBERIA CHE SFOCIA NEL FIUME TOCE IN CORRISP.DELLO SVINCOLO SUPERSTRADA
FORMAZZA	FIUME TOCE	DAL PONTE DELLA FRAZ. VALDO AL PONTE DELLA FRAZ. S. MICHELE
FORMAZZA	FIUME TOCE	TRATTO DALLA DIGHETTA DI BRENDINO ALLA FRAZIONE VALDO
FORMAZZA	LANCHE DI FONDOVALLE	
MACUGNAGA	RIO FULA	F.NE PECETTO PER UNA LUNGHEZZA DI 400 MT
MACUGNAGA	RIO ISELLA	F.NE ISELLA PER UNA LUNGHEZZA DI 100 MT.

COMUNE	DESCRIZIONE TRATTO	
MALESCO	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	TRA LA CONFLUENZA DEI TORRENTI ISORNINO, LOANA E MELEZZO ORIENTALE, FINO ALLA BRIGLIA A VALLE DEL PONTE DEL GABBIO
MERGOZZO	RIO RESEGA	NEL TRATTO TERMINALE (80 MT.) DALLA CASCATA ALLA FOCE NEL LAGO
MONTECRESTESE	RIO VIGNA ALBERA	TRATTO DI 2 KM. DALLA FRAZ. NAVA ALLA FRAZ. ROLEDO
NONIO	LAGHETTI DI NONIO	PRIMA VASCA ALL'ENTRATA DELLA STRADA
PIEDIMULERA	TORRENTE ANZA	DALLA TRAVERSA EDISON – SCALA DI RISALITA PESCI, A VALLE FINO AL PONTE DELLA STRADA PROVINCIALE PER PIEVE VERGONTE
PIEVE VERGONTE	RIO SANTA MARIA	TRATTO SCORR DALLA LOCAL."AL PIANO" FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MARMAZZA IN FRAZ. FOMARCO BASSO
PIEVE VERGONTE	CANALE DI MEGOLO	PER UNA LUNGHEZZA DI 50 MT. DAL PRIMO PONTE DOPO LA CENTRALE
PREMIA	LANCA DEL PASSO LANCA DELLA PASSERELLA LANCA DEL PISSERO LANCA SAN ROCCO LANCA FORNACE RIO DEI GAMBERI LANCA FNERA	
PREMIA BACENO CRODO	FIUME TOCE	SPECIFICAMENTE IL TRATTO CHE VA DA 100 MT. A MONTE DEL PONTE CHE PORTA ALLA CENTRALE DI CREGO IN CORRISPONDENZA DELLA COLONNINA DEL METANO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE DEVERINO
RE	RIO VALLE DEGLI ORTI	TRATTO FINALE DALLA CASCATA A MONTE DEL PONTE SULLA S.STATALE 337 FINO ALLA CONFLUENZA CON IL MELEZZO ORIENTALE
TRASQUERA	TORRENTE DIVERIA	LOCALITA' ISELLE DALLA CAVA TOMOLA IN DIREZIONE CONFINE SVIZZERO SINO AL TERMINE DELL'ABITATO ULTIMA CASA SULLA DESTRA, PER UN TRATTO DI 500 METRI
VARZO	TORRENTE RI	DALLA FRAZ. BASSOGNO ALLA FOCE
VARZO	RIO CATTAGNA	DALLA SORGENTE ALLA FOCE
VARZO	RIO SCIOLLO	FRAZIONE FONTANA PER UNA LUNGHEZZA DI MT. 600 DALLA SORGENTE ALL'IMMISSIONE NEL TORRENTE DIVERIA
VILLETTE/MALESCO	TORRENTE MELEZZO ORIENTALE	LANCA SULLA SPONDA OROGRAFICA DESTRA DALLE ACQUE MINERALI AL PONTE DI MUGNAGO

NOTE: IN GRASSETTO: ZONE DI NUOVA ISTITUZIONE

2.3 ZONE DI DIVIETO DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE

Ai sensi dell'Ordinanza n. 01/13 del 20/12/2012 del Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca, *dal 1/01/2013*, sul Lago Maggiore vige il divieto di pesca sulle foci dei seguenti fiumi:

Fiume	Tipologia divieto
Torrente Cannobino	Divieto di pesca permanente
Torrente San Giovanni	Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo
Torrente San Bernardino	Divieto di pesca permanente
Fiume Toce	Divieto di pesca permanente sia nel tratto terminale dal Ponte della Statale 34 fino alla foce, sia alla foce

Le aree di divieto si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m., nella porzione di lago prospiciente allo sbocco in lago.

I divieti previsti per le singole zone avranno durata di 6 anni, al termine dei quali potranno essere confermati o rivisti dalla Commissione italo-svizzera sulla base di motivati pareri espressi dalla Sottocommissione.

2.4 - ACQUE LIBERE E ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI	Lago Maggiore	<p>La pesca sul Lago Maggiore è disciplinata dalla Convenzione Italo–Svizzera sulla pesca (cap. 4.1)</p> <p>Nel tratto di Lago della Provincia del VCO occorre la tessera FIPSAS (cap. 4.2) , <u>ad esclusione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del tratto di lago di Pallanza gestito dalla Associazione “LA RIVA”, per il quale è necessaria, invece la tessera associativa “LA RIVA” (cap. 4.3); - del tratto di lago di Suna, diritto esclusivo di pesca “ex Cuzzi Lamberti” (cap. 4.6)
	Lago d’Orta	<p>Nel tratto di lago in Comune di Omegna è necessaria la tessera FIPSAS (cap. 4.2)</p> <p>Nel tratto di lago in Comune di Nonio <u>NON</u> è necessaria la tessera FIPSAS</p>
	Lago di Mergozzo	<i>Occorre il permesso del Comune di Mergozzo</i> (cap. 4.5)
	Parco Val Grande	Per la pesca nei tratti di fiume che scorrono nel Parco ValGrande, si vedano le disposizioni contenute nel Regolamento del Parco (cap. 4.4)
	Fiume Toce (tratti)	<p>Per la pesca in queste acque e’ necessaria la tessera FIPSAS</p> <p>Per la definizione dei tratti elencati vedasi cap. 4.2</p>
	Torrente Bogna	
	Torrente Diveria	
	Torrente Melezzo Occidentale	
	Torrente Ovesca	
	Torrente Cannobino	
	Torrente Scaricatore Nigoglia	
	Torrenti Pellino e Scarpia, Rio Plesina	
	Lago di Campliccioli	
Lago di Cheggio		
Lago di Morasco		
Torrente San Bernardino	Zona di pesca no-kill e zona pesca turistica (cap. 4.7)	
Lago di Antrona	Zona sperimentale di pesca turistica (cap. 4.8)	
ACQUE LIBERE	Tutte le altre acque	<p>SONO DA CONSIDERARSI LIBERE TUTTE LE ALTRE ACQUE NON SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI.</p> <p>Per la pesca nelle acque libere valgono le disposizioni della Legge Regionale 37/06 (cap. 3)</p>

3 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE LIBERE ORARI, PERIODI DI PESCA, MISURE E LIMITI DI CATTURA

- *Per le acque gestite da associazioni piscatorie valgono i divieti stabiliti dai relativi regolamenti sociali.*
- *Per le acque del Lago Maggiore valgono le disposizioni della Convenzione Italo Svizzera valgono i divieti dalla stessa indicati.*

(Orari di pesca) - art. 14 Regolamento regionale 1/R

Nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba è vietato esercitare la pesca e trattenere fauna acquatica catturata in modo accidentale.

In deroga al comma 1 è consentita, nei soli corpi idrici individuati dalle province tra le acque ciprinicole, la pesca senza limiti di tempo alla carpa (*Cyprinus carpio*) e alle specie dell'allegato C).

(Periodi di pesca) - art. 13 Regolamento regionale 1/R

E' vietato trattenere le specie indicate nei periodi di divieto di pesca a scopi riproduttivi, di cui all'allegato B).

Il pesce catturato che non sia consentito trattenere è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza allegargli danno è fatto obbligo tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere effettuate a mano bagnata.

Nelle acque salmonicole è vietato l'esercizio della pesca nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi.

(Orari, periodi e limitazioni nelle acque soggette alla Convenzione Italo – Svizzera)

il divieto di pesca ha inizio alle ore 12.00 del primo giorno e termina alle ore 12.00 dell'ultimo giorno indicato

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3.1 – PERIODI, MISURE MINIME, NUMERO, LIMITI DI PESO CONSENTITI PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA (REG. REGIONALE 1/R - ALL. B)

famiglia	specie	nome comune	lunghezza minima (cm) (*)	periodi di divieto di pesca		n. di prede massimo per ogni giornata di pesca	n. di prede massimo per anno
				inizio divieto	fine divieto		
Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i>	anguilla	0	*)	*)	0	0
Blenniidae	<i>Salaria fluviatilis</i>	cagnetta	nn	nn	nn	nn	nn
Clupeidae	<i>Alosa fallax lacustris</i>	agone	20	15 maggio	15 giugno	nn	nn
Clupeidae	<i>Alosa fallax nilotica</i>	cheppia	nn	nn	nn	nn	nn
Cobitidae	<i>Cobitis taenia</i>	cobite	nn	nn	nn	nn	nn
Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	scazzone	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	alborella	nn	15 maggio	15 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Barbus plebejus</i>	barbo	25	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i>	barbo canino	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i>	carpa	35	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Leuciscus cephalus</i>	cavedano	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
Cyprinidae	<i>Gobio gobio</i>	gobione	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Chondrostoma genei</i>	lasca	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Rutilus pigus</i>	pigo	20	1 aprile	30 aprile	3	nn
Cyprinidae	<i>Phoxinus phoxinus</i>	sanguinerola	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Chondrostoma soetta</i>	savetta	nn	15 maggio	15 giugno	3	nn
Cyprinidae	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	scardola	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Tinca tinca</i>	tinca	25	1 giugno	30 giugno	3	nn
Cyprinidae	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	triotto	nn	nn	nn	nn	nn
Cyprinidae	<i>Leuciscus souffia</i>	vairone	nn	nn	nn	nn	nn
Esocidae	<i>Esox lucius</i>	luccio	60	1 febbraio	31 marzo	1	nn
Gadidi	<i>Lota lota</i>	bottatrice	nn	nn	nn	nn	nn
Gobiidae	<i>Padogobius martensi</i>	ghiozzo padano	nn	nn	nn	nn	nn
Percidae	<i>Perca fluviatilis</i>	persico reale	18	25 aprile	31 maggio	10	nn
Salmonidae	<i>Salvelinus alpinus</i>	salmerino alpino	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
Salmonidae	<i>Salmo [trutta] trutta</i>	trota fario	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
Salmonidae	<i>Salmo [trutta] marmoratus</i>	trota marmorata e suoi ibridi	35	dal tram. della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	2	10
Salmonidae	<i>Coregonus oxyrhynchus</i>	bondella	30	15 dicembre	15 gennaio	8	nn

Salmonidae	<i>Coregonus lavaretus</i>	coregone o lavarello	35	15 dicembre	15 gennaio	8	nn
Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	trota iridea	20 (lunghezza minima stabilita con DGP n. 23 del 26/01/11)	dal tramonto della prima domenica di ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13	all'alba dell'ultima domenica di febbraio fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13	10	nn
Thymallidae	<i>Thymallus thymallus</i>	temolo	35	dal tramonto della prima domenica di ottobre fatta salva la deroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13	all'alba della prima domenica di giugno	1	10

nn = nessuna limitazione

***) Pesca vietata in attesa della predisposizione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007.**

Il numero di catture giornaliero dei pesci appartenenti alle diverse specie delle famiglie Salmonidae non può superare complessivamente la quota di 8 esemplari; dal calcolo della quota non vengono considerati gli esemplari di Trota iridea.

Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare i 5 Kg. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di cui all'all. C o per cui è previsto un limite numerico giornaliero ed il pesce più pesante delle rimanenti specie.

NOTE

Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca e di trattenere, in caso di cattura accidentale, delle seguenti classi e specie di fauna acquatica (art. 13, comma 1, Regolamento Regionale):

- a) lampreda padana (*Lethenteron zanandreaei*);
- b) storione comune (*Acipenser sturio*);
- c) storione cobice (*Acipenser naccarii*).
- d) cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*)

La Giunta Provinciale con D.G.P. n. 23 del 26/01/2011 ha stabilito:

- **l'apertura della pesca alla trota nei laghi d'Orta e di Mergozzo dall'1/01 al 14/10 - lunghezza minima di 30 cm. fino all'approvazione del Piano Ittico Regionale e Provinciale (artt. 10 e 11 L.R. 37/06).**
- **l'apertura della pesca nei laghi e bacini montani presenti sul territorio provinciale nel seguente modo:**
 - a) laghi di Cheggio (o alpe Cavalli) e Campliccioli in Comune di Antrona Schieranco, lago delle Fate (o Quarazza) in Comune di Macugnaga e lago di Morasco in Comune di Formazza, apertura dalle ore 6.00 della prima domenica del mese di maggio e chiusura al tramonto della prima domenica del mese di ottobre;
 - b) tutti gli altri laghi e bacini montani, apertura dalle ore 6.00 della prima domenica del mese di giugno e chiusura al tramonto della prima domenica del mese di ottobre;

3.2 – SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO (REG. REGIONALE 1/R - ALL. C)

FAMIGLIA	GENERE E SPECIE	NOME COMUNE
Cyprinidae	<i>Abramis brama</i>	abramide
Cyprinidae	<i>Aspius aspius</i>	aspio
Cyprinidae	<i>Barbus barbus</i>	barbo europeo
Cyprinidae	<i>Carassius auratus</i>	pesce rosso
Cyprinidae	<i>Carassius carassius</i>	carassio
Cyprinidae	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	carpa erbivora
Cobitidae	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	cobite di stagno orientale o misgurno
Poeciliidae	<i>Gambusia holbrooki</i>	gambusia
Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i>	persico sole
Centrarchidae	<i>Micropterus salmoides</i>	persico trota
Ictaluridae	<i>Ictalurus melas</i>	pesce gatto
Cyprinidae	<i>Pseudorasbora parva</i>	pseudorasbora
Cyprinidae	<i>Rhodeus sericeus</i>	rodeo amaro
Cyprinidae	<i>Rutilus rutilus</i>	rutilo o gardon
Salmonidae	<i>Salvelinus fontinalis</i>	salmerino di fonte
Percidae	<i>Stizostedion lucioperca</i>	sandra o lucioperca
Siluridae	<i>Silurus glanis</i>	siluro

Nei corpi idrici indicati dalle province le specie elencate all'allegato C possono essere pescate senza limitazioni di periodi, misure o quantitativo. (art. 15, comma 4 Regolamento Regionale)

Per il Lago Maggiore valgono le disposizioni del Commissariato italo-svizzero sulla pesca cap. 4.1

3.3 – ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA E USO DI ESCHE E PASTURE (ART. 10 REGOLAMENTO REGIONALE)

1. Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:
 - a) nelle acque ciprinicole è consentito l'uso di più canne lenza con o senza mulinello od una bilancia di lato non superiore a metri 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza;
 - b) nelle acque salmonicole è ammesso l'uso di una sola canna;
 - c) l'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
2. In tutte le acque è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali.
3. L'uso della bilancia è:
 - a) consentito unicamente con lato delle maglie non inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato;
 - b) consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;
 - c) vietato dal 1° aprile al 15 luglio;
 - d) vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.
4. Le canne lenza possono essere armate:
 - a) nelle acque popolate prevalentemente da ciprinidi con un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali;
 - b) nelle acque salmonicole con una singola esca naturale o quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale.
5. Nelle acque salmonicole sono vietati:
 - a) l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;
 - b) la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto;
 - c) il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.
6. Nelle acque ciprinicole:
 - a) il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria e non più di chilogrammi due di altri materiali per pasturazione;
 - b) il pescatore può utilizzare un massimo di due canne entro uno spazio di tre metri.
7. Le province, per motivate esigenze e sentito il comitato consultivo provinciale, possono disciplinare, anche in deroga ai commi 3, 4, 5 e 6, l'utilizzo degli attrezzi, le tipologie di lenze, esche, modalità e accessori per la pesca dilettantistica.
8. Le province possono, altresì, consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.

3.4 – POSTO DI PESCA E DISTANZA DEGLI ATTREZZI (ART. 11 REGOLAMENTO REGIONALE)

1. Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca non inferiori a:
 - a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
 - b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
 - c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.
3. Le province, per motivate esigenze, possono derogare a quanto stabilito al comma 2.

Durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

Per i mezzi consentiti nelle acque **SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI**, gestite da:

Commissariato Italiano per la convenzione Italo Svizzera sulla pesca del Lago Maggiore	cap. 4.1
Sezione Provinciale Pescatori VCO – F.I.P.S.A.S.	vd. regolamento e tessera associativa
Associazione Pescatori Pallanzesi “La Riva”	cap. 4.3
Parco Nazionale Valgrande	cap. 4.4
Comune di Mergozzo	vd. reg. Comune di Mergozzo
Diritto esclusivo di pesca “ex Cuzzi Lamberti”	cap. 4.6
Comitato di Gestione del fiume San Bernardino	vd. regolamento comitato

3.5 - DIVIETI - Legge Regionale n. 37/2006 - Art. 20. (*Modalità e tecniche di pesca vietate*)

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.
10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. È vietata la pesca subacquea.
13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

4 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DISPOSIZIONI

4.1 – NORME PER LA PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE (CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA)

(Disposizioni contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, nel Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del Commissario italiano. Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del Commissario)

Misure minime, periodi di divieto e limitazioni di pesca

Specie ittiche	Misura minima	Periodo di divieto *	Ulteriori limitazioni di pesca
Trota del lago	40 cm**	26/09 ÷ 20/12	10 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui solo 5 trote
Salmerini	25 cm	15/11 ÷ 24/01	
Coregone Lavarello	30 cm	15/11 ÷ 24/01	
Coregone Bondella	25 cm	15/11 ÷ 24/01	
Coregone sp.	30 cm	15/11 ÷ 24/01	
Luccio	40 cm	15/03 ÷ 30/04	
Pesce persico	18 cm	01/04 ÷ 31/05	25 capi al giorno
Persico trota	20 cm	01/05 ÷ 30/06	
Lucioperca	40 cm	01/04 ÷ 31/05	
Carpa	30 cm	01/06 ÷ 30/06	
Tinca	25 cm	01/06 ÷ 30/06	
Anguilla	40 cm	–	
Agone	-	DIVIETO DI PESCA	DIVIETO DI PESCA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DDT DISPOSTO CON ORDINANZA N.5/08
Scardola	–	–	
Pigo	–	01/05 ÷ 31/05	
Barbo	–	15/05 ÷ 15/06	
Alborella	–	DIVIETO DI PESCA	LA PESCA ALL'ALBORELLA E' SEMPRE VIETATA FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE (REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE IN VIGORE DALL'1.1.2012 - ORD. 7/11
Gambero	–	DIVIETO DI PESCA	divieto di pesca del gambero di fiume autoctono (<i>Austropotamobius pallipes</i>)

*** I PERIODI DI DIVIETO INIZIANO E TERMINANO ALLE ORE 12.00 DEI GIORNI INDICATI**

**** ORDINANZA C.I.S.P.P. N. 02/2013 del 20 dicembre 2012**

Orari, disposizioni e modalità vietate di pesca dilettantistica

- **La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levare del sole.**
- I pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonché le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura. Le specie ittiche proibite per il DDT, eventualmente rinvenute morte, dovranno essere conservate opportunamente surgelate per la successiva consegna ai centri di raccolta già indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL.
- E' vietato praticare la "pesca a strappo" con attrezzi armati con amo, cucchiaino, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per "pesca a strappo" si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
- Sono inoltre vietati: la pasturazione con la larva di mosca carnaria (cagnotto); l'uso a scopo di pesca di apparecchi di sondaggio a onde (elettroscandaglio); la pesca con le mani; l'uso di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive e della corrente elettrica.

Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica (Estratto dalla TAB. 2 DEL R.D.A.)

PUNTO 7 – TAB. 2 del R.d.A.

Attrezzi della categoria "CATTURA DI PESCI DA ESCA" (*)

Nome	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima	Lunghezza massima	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Bilancino	<i>Bilancin</i>	Pesce da esca	6-8 mm	Lato massimo 1,5 m	<ul style="list-style-type: none">• Proibito fino a nuovo provvedimento della Commissione.• Proibito durante il divieto dell'alborella.• Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione.• Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole.• Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.
Nassetta	<i>Nassetta</i>	Pesce da esca	6-8 mm	altezza max 50 cm - diametro max 25 cm	
Bottiglia	<i>Bottiglia</i>	Pesce da esca			

(*) Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

PUNTO 8 – TAB. 2 del R.d.A. - Attrezzi della categoria "GUADINO"

Nome	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima	Lunghezza massima	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Guadino	<i>Guada, Guadin</i>		A diametro variabile		Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti

PUNTO 9 – TAB. 2 del R.d.A. - Attrezzi della categoria “TIRLINDANA” (*)

Nome	Altri nomi in uso	Specie ittiche		Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Molagna	<i>Molagna o Macchina</i>	Trota	Con un massimo di venti esche, artificiali o naturali, per attrezzo.	Proibita durante il divieto della trota
Tirlindana	<i>Tirlindana</i>	Salmerino Luccio Persico Agone Altre specie	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo.	
Cavedanera	<i>Cane</i>	Cavedano Trota	Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo	Proibita durante il divieto della trota Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m
Canna(e) usata(e) alla traina	<i>Canna(e) con o senza downrigger</i>	Trota Luccio Lucioperca	Con una sola esca per canna. Le esche montate sulle cannerientrano nel contingente massimo di esche consentite con gli attrezzi in uso.	Consentito un numero massim di 6 canne per imbarcazione. Durante il periodo di divieto della trota è consentito un numero massimo di due canne senza downrigger per imbarcazione. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m.

* Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntar del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi (nel quale non rientrano le canne), anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a sei.

PUNTO 10 – TAB. 2 del R.d.A. - Attrezzi della categoria “CANNA”

Nome	Altri nomi in uso	Specie ittiche		Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
Canna con o senza mulinello			Con non più di dieci ami o simili.	E' consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello, per pescatore. Proibita da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo.
Lanzettera	<i>Lanzetera</i>	Alborella	Con trenta lanzette al massimo.	Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.

Per le disposizioni non specificatamente indicate nel presente comunicato, si rimanda alle norme dettate dalla “Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere” Legge 22/11/88 n. 530 e dal “Regolamento di Applicazione della Convenzione” del 1° gennaio 2012, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario Italiano.

Tali norme sono inoltre disponibili sul sito WEB della Commissione (www.cispp.org)

4.2 - ACQUE GESTITE DALLA SEZIONE PROV. PESCATORI VCO F.I.P.S.A.S.

Via Boccaccio, 2 - Villadossola – tel: 0324/51252 fax: 0324/572156

I TRATTI GESTITI SONO TABELLATI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE

ELENCO ACQUE GESTITE: FIUMI – TORRENTI - LAGHI

1. **FIUME TOCE:** Tratto scorrente in Comune di Premia, esclusi gli affluenti. Da 100 m., a monte del ponte che porta alla centrale di Crego fino alla confluenza con il Deverino è vietata la pesca in quanto zona di protezione, da questa zona, a valle fino allo sbarramento della diga di Verampio, lago compreso non è possibile trattenere alcun Temolo eventualmente allamato.
2. **FIUME TOCE:** Tratto scorrente in Comune di Crodo, esclusi gli affluenti.
3. **FIUME TOCE:** Tratto scorrente da Pozzomaglion in comune di Crevoladossola, fino al ponte della Mizzoccola in Comune di Domodossola, ed affluenti; Torrente Diveria dal vecchio ponte Napoleonico in Comune di Crevoladossola alla foce, Torrente Bogna dalla chiesa di S. Stefano alla foce.
TORRENTE DIVERIA dal vecchio ponte napoleonico in Comune di Crevoladossola alla foce
TORRENTE BOGNA dalla Chiesa di S.Stefano alla foce.
4. **FIUME TOCE:** Dalla cappella degli Scopelli in Comune di Beura Cardezza, allo sbocco nel Lago Maggiore. Sul fiume Toce a valle delle paratoie di Prata è stata istituita una zona di protezione con entrata in funzione della scala di monta per una lunghezza di 200 mt., a valle delle paratoie stesse. In questo fiume dal ponte di Migliandone alla foce, le acque sono classificate ciprinicole, ma vige ugualmente l'obbligo di segnacature per i salmonidi e timallidi. Nel tratto dal ponte della statale di Gravellona Toce alla foce e solo in questo tratto è permessa la pesca con il cagnotto e la pasturazione, limitata ad un kg. di cagnotti e a due kg. di sfarinati.
5. **TORRENTE DIVERIA:** Tratto scorrente in Comune di Varzo dalla presa della Società Enel in Frazione Balbalonesca al ponte romano (200 m. a monte della galleria di S.Giovanni) esclusi gli affluenti. Nel Diveria è vietata la pesca dallo sbarramento della Centrale Enel di Varzo alla confluenza con il Rio Cairasca perché zona di ripopolamento.
6. **TORRENTE MELEZZO OCCIDENTALE:** Scorrente nei Comuni di Druogno, Trontano e Masera fino alla foce escluso gli affluenti.
7. **TORRENTE OVESCA:** Dalla confluenza del Rio Troncone e Rio Loranco in Comune di Antrona Schieranco alla sbocco nel fiume Toce in Comune di Villadossola.
8. **TORRENTE CANNOBINO:** Scorrente nel tratto compreso dal sasso di Finero e lo sbocco nel Lago Maggiore, nei Comuni di Malesco, Cursolo Orasso, Gurro, Cavaglio Spocchia, Cannobio.
9. **TORRENTE SCARICATORE NIGOGLIA:** Dalle porte del Lago d'Orta in Comune di Omegna alla confluenza con il Torrente Strona.
10. **TORRENTE PELLINO E SCARPIA, RIO-PLESINA:** scorrenti nel Comune di Madonna del Sasso.
11. **LAGO MAGGIORE (o VERBANO) area compresa Cannobio - Belgirate**
Escluso il territorio di Pallanza in concessione all'Associazione Pescatori Pallanzesi "La Riva", vigono le disposizioni sulla pesca valide per le acque soggette alla convenzione Italo-Elvetica.
12. **LAGO D'ORTA IN COMUNE DI OMEGNA:** per ordinanza del Comune è vietata la pesca nel porticciolo di Bagnella e dall'attracco dei battelli navigazione lago d'Orta alla ex sede canottieri.
13. **LAGO DI CAMPLICCIOLI**
14. **LAGO DI CHEGGIO**
15. **LAGO DI MORASCO**
16. **LAGO DI ANTRONA** (Pesca turistica).

TESSERAMENTO ANNO 2013 (dal 1 gennaio al 31 dicembre)

Tessera Adulti	€ 32,00	
Tessera ragazzi nati nel 1998 e seguenti	€ 7,00	(15 anni)

I non residenti nella provincia del VCO e i residenti tesserati in altre province devono munirsi della Tessera associativa e regolamento 2013, al costo di € 9,00

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE:

- **LICENZA DI PESCA**
- **TESSERA FIPSAS E RELATIVO REGOLAMENTO SEGNACATTURE**

PUNTI TESSERAMENTO (e rilascio regolamento segnacatture):

- **sede della Sezione Provinciale Pescatori del VCO – FIPSAS** - Via Boccaccio 2 Villadossola (VB) aperta tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00 - tel: 0324/51252 fax: 0324/572156
- **oppure in alcuni negozi di articoli sportivi per la pesca**
 - GROSSI UMBERTO – PESCA SPORT –VIA B. NOVELLO, 3 – VILLADOSSOLA
 - GENTINETTA PESCA – C.SO MONETA – DOMODOSSOLA
 - BAR CASTELLO – FRAZ. ALPIANO – CRODO
 - LANA MARA – ARTICOLI SPORTIVI – PIEDIMULERA
 - BARONE & L. – ART. SPORTIVI – VIA NAZIONALE, 63/b – VOGOGNA
 - BIRILLO PESCA SPORT – CORSO ROMA, 22 - GRAVELLONA TOCE
 - SOFFRITTI GINO – PESCA SPORT – VICOLO MOLINO - VERBANIA INTRA
 - DE MATTEIS PAOLO – PESCA SPORT – VIA IV NOVEMBRE,155 – CRUSINALLO
 - SPORT OLIMPIA – PIAZZA BELTRAMI, 30 – OMEGNA
 - LAURA SPORT – VIA PER RE,20 – MALESCO
 - IL PESCATORE DI CARLETTO GIANNI – VIA TROUBETZKOY, 96 – VERBANIA SUNA
 - APD CANNOBIO - C/O FRINGUELLI – VIA DARBEDO – CANNOBIO
 - FRANZETTI – CORSO RISORGIMENTO – GHIFFA
 - IL PESCATORE DI TRAVAGLINO LORENZO – VIA BINDA, 90 – DOMODOSSOLA
 - ARMERIA FUSARI – VIA GALLETTI, 10 – DOMODOSSOLA
 - CRISTINA SHOP – VIA BOLONGARO, 27 – STRESA
 - ARMERIA TAGLIETTI – VIA REPUBBLICA, 27 – VERBANIA TROBASO
 - BAR CALUMET DI OLIVA LUIGIA – VIA GIOVANNI FRANCA, 23 – ALBO - MERGOZZO

Tessera stranieri € 12,00
validità 3 mesi, non rinnovabile nel corso dell'anno solare
solo per le acque della Provincia del VCO

**4.3 - ACQUE GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI PALLANZESI
"LA RIVA"**

Piazza Cartiera – 28923 Verbania Possaccio- telefono 0323-405354- Fax 0323-53452

Per la pesca dalla riva e dalla barca nel tratto del LAGO MAGGIORE

TRA

CENTRO FIUME S. BERNARDINO

(CONFINE TRA PALLANZA E INTRA)

E

LOCALITA' CROCETTA - INIZIO PORTO CANOTTIERI PALLANZA

(CONFINE TRA PALLANZA E LOCALITA' SUNA)

PARTENDO DALLA RIVA VERSO IL LARGO - FINO A CENTRO LAGO

OCCORRE:

- **LICENZA DI PESCA**

- **TESSERA ASSOCIATIVA DELLA ASSOCIAZIONE PESCATORI "LA RIVA"**

Con validità annuale con scadenza: 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilascio
rilasciata previo il pagamento della quota associativa di € 10,00;
per i minori di 14 anni, il rilascio della tessera, comunque necessaria, è gratuito.

**NELLE ACQUE DELL'ASSOCIAZIONE PESCATORI PALLANZESI "LA RIVA"
NON OCCORRE LA TESSERA FIPSAS E NEPPURE IL LIBRETTO SEGNACATTURE**

PUNTI TESSERAMENTO:

- * *Racar Snc Carrelli elevatori - Via S Bernardino - Verbania Pallanza*
- * *Il Pescatore di Carletto Gianni - Via Troubetzkoy, 96 - Verbania Suna*
- * *Soffritti snc Articoli pesca - Vicolo Molino - Verbania Intra*
- * *Birillo Pesca e sport articoli sportivi - Corso Roma, 22 - Gravellona Toce*
- * *Caffè ai Portici - Piazza Garibaldi, 12 - Verbania Pallanza*

vd. REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

4.4 - ACQUE GESTITE DAL PARCO NAZIONALE VALGRANDE

Villa Braghi – P.zza Pretorio, 6 – 28805 VOGOGNA (VB) – TEL. 0324-87540 – fax 0324-878573
e-mail: info@parcovalgrande.it – www.parcovalgrande.it

Principali limitazioni per l'esercizio della pesca nel Parco:

- 1) Per pescare è necessario avere sempre con sé, oltre alla licenza di pesca valida, anche il tesserino rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato-Coordinamento Territoriale Ambiente del Parco; sul tesserino devono essere annotati, a penna con scrittura indelebile (inchiostro nero) oppure forando il tesserino:
 - immediatamente dopo l'inizio della pesca, la data della giornata;
 - immediatamente dopo la cattura, il capo catturato.
- 2) I ripopolamenti dell'ittiofauna nel Parco sono vietati.
- 3) La pesca è autorizzata per i corsi principali dei torrenti:
 - Torrente San Bernardino;
 - Rio Pogallo (fino a livello della confluenza sotto l'Alpe Valle);
 - Rio Pianezzoli (fino all'altezza della confluenza con il Rio Crocette, ed escluso il tratto confluenza Pogallo-confluenza del Rio Proveniente da Casale dei Galli);
 - Rio Val Grande;
 - Rio Val Serena;
 - Rio Il Fiume (Val Cannobina);
 - Riale del Ponte; Rio Val di Nass; Rio Crot.

E' vietata la pesca in tutti gli affluenti e nei primi 500 metri a partire dalla sorgente dei corsi principali sopra elencati, per favorire la riproduzione.
- 4) La pesca è autorizzata dal 1 aprile al 30 agosto, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica per un massimo di 40 giornate di pesca per ogni pescatore.
- 5) La pesca è autorizzata esclusivamente alla semispecie trota fario Salmo [trutta] trutta.
- 6) La misura minima è di cm. 23.
- 7) Per ogni giornata di pesca possono essere pescati al massimo 5 individui di trota.
- 8) La pesca è autorizzata secondo i seguenti metodi:
 - mosca;
 - cucchiaino;
 - verme (amo dal n. 1 al n. 4).

Tutti gli altri metodi sono vietati.

- 9) Per eventuali infrazioni si applicano le sanzioni di legge.

In caso di infrazione il tesserino sarà ritirato e non più rilasciato in caso di recidiva.

- 10) Il tesserino va restituito a fine stagione pena il non rilascio di quello della stagione successiva

LA PESCA È VIETATA NELLE ZONE “A” (RIS. INTEGRALE) E “B” (RIS. ORIENTATA)
Si ricorda la pericolosità delle piene improvvise, frequenti sui torrenti della zona

IL TESSERINO E' RILASCIATO GRATUITAMENTE DALL'ENTE PARCO

E' RITIRABILE PRESSO:

- **CORPO FORESTALE – SEDE COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE**
Piazza Pretorio, 1 - VOGOGNA

aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

OPPURE PRESSO I COMANDI DEL CORPO FORESTALE DI:

- **S. BERNARDINO VERBANO:** Via Cimitero, 1 - Loc. Rovegro - tel. 0323 468127
- **PREMOSELLO CHIOVENDA:** Via Premosello, 1 – Fraz. Colloro – tel. 0324 88120
- **MALESCO:** Via La Jazza, 1 - tel. 0324 905484

aperti al pubblico solo il martedì dalle 8.00 alle 12.00

n.b. in fase di modifica

4.5 – LAGO DI MERGOZZO

PER ESERCITARE LA PESCA NELLE PREDETTE ACQUE OCCORRE:

- **LICENZA DI PESCA**
- **PERMESSO DEL TITOLARE DEL DIRITTO**

INFORMAZIONI

- **Municipio di Mergozzo**
Via Pallanza, 2 – tel. 0323-80101- fax 0323-80738
- **Ufficio informazioni ed accoglienza turistica**
Via Roma, 20 – tel. e fax 0323-800935
- **Distretto Turistico dei Laghi**
Via Principe Tommaso 70/72 – Stresa – tel. 0323-30416 fax 0323-934335
- **Hotel Due Palme**
Via Pallanza, 1 – Mergozzo . tel. 0323-80112 cell. 335-6929677 fax 0323-80298

Siti internet:

www.comunedimergozzo.it
www.mergozzo.it
www.lagomaggiore.net

PUNTI DISTRIBUZIONE PERMESSI PER LA PESCA:

Uffici Comunali – Permessi Annuali – Settimanali

Permessi giornalieri:

- Hotel Due Palme
- Tutti i campeggi sul lago

Permessi settimanali:

- Hotel Due Palme

4.6 – DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA “EX CUZZI LAMBERTI”

Diritto esclusivo (o riserva) di pesca sulle acque del Lago Maggiore, in territorio del Comune di Verbania e precisamente nella frazione di Suna, fino alla metà del lago circa, lungo la riva alta e bassa di Suna, dal confine tra Pallanza e Suna (località La Crocetta), alla foce del Fiune Toce, in regione Sassello, ruscello del Bernardino, a Fondotoce.

All'interno del suddetto diritto, la pesca dilettantistica è consentita:

ESCLUSIVAMENTE a piede asciutto dalla riva

4.7 – RISERVA SAN BERNARDINO

Con DGP n. 2/2011 del 5.01.2011, nelle more dell'approvazione del Piano Ittico Regionale, è stata istituita a titolo sperimentale per la durata di anni 3 a partire dal 27.02.2011 una zona turistica di pesca (trofeo), una zona di pesca no-kill e una zona di divieto di pesca.

TRATTI DI PESCA:

Tratto No-Kill (solo pesca a mosca) 2 zone,

1. a valle: dal ponte della strada statale del lago Maggiore sino al ponte del Plusch compreso,
2. a monte: dalla casa del popolo di Trobaso (c.d. pozza del Monterosso compresa) sino alla pozza di Santino esclusa;

Tratto Trofeo (tutte le tecniche) 2 zone,

1. a valle: dal ponte del Plusch sino alla casa del popolo di Trobaso (c.d. pozza del Monterosso esclusa),
2. a monte: dal pozzone di Santino compreso fino al confine della riserva (ponte della segheria);

Reperibilità permessi:

- *BAR PORTO NUOVO* - piazzale Flaim - Verbania Intra
- *SOFFRITTI snc Articoli Pesca e Vimini* - Vicolo Mulino, 11 - Verbania Intra
- *TAGLIETTI GIANCARLO* - Via Repubblica, 29 -Verbania Trobaso
- *BARONE & L. SPORT* - Via Nazionale, 124 - Vogogna
- *BIRILLO Pesca & Sport Articoli Sportivi* – Corso Roma, 22 - Gravellona Toce

Per informazioni su permessi, attrezzi, divieti, sanzioni ed altro: www.sanbernardinopesca.it

4.8 – ZONA SPERIMENTALE DI PESCA TURISTICA LAGO DI ANTRONA (DAL 1 SETTEMBRE 2011 AL 30 AGOSTO 2014)

Per informazioni su permessi, attrezzi, divieti, sanzioni ed altro: A.S.D. SEZIONE PROVINCIALE PESCATORI DEL VCO

4.9 – ACQUE GESTITE DALL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA (DURATA DI ANNI TRE A PARTIRE DALLA FINE DELLA STAGIONE PISCATORIA 2011)

Acque di torrenti e laghi alpini all'interno delle Aree protette dell'Alpe Veglia e Devero.

Per informazioni su permessi, attrezzi, divieti, sanzioni ed altro: vd. regolamento

5 – LAGO D'ORTA (DGP N. 182/2012)

Il Lago d'Orta è un corpo idrico che per vastità è classificabile quale acqua principale, le cui condizioni ittogeniche non permettono, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa, l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica. E' quindi condivisa dalle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, l'opportunità di riconfermare la classificazione del Lago D'Orta quale "acqua principale" ai sensi dell'art.2, comma 1° lettera "g" del DPGR n. 1/R del 10 Gennaio 2012, non consentendo la pesca professionale, in piena conformità alla facoltà riconosciuta alle Province dall'art.11, comma 1° lettera "c" della L.R.37/2006, al fine di meglio perseguire gli obiettivi di salvaguardia degli ambienti acquatici e dell'idrofauna, con particolare riferimento a quella autoctona, nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità, promuovendo un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente, quale fenomeno ricreativo e sociale, e la valorizzazione e l'incremento della fauna ittica autoctona regionale.

A proposito va anche ricordato il particolare percorso storico ambientale di tale lago, la cui popolazione ittica, dopo essere praticamente scomparsa, solo da alcuni anni si è ricostituita, grazie ad interventi di riqualificazione ambientale.

Questo, unitamente al fatto che i diritti esclusivi di pesca gravanti sul lago fanno capo al demanio provinciale od ad associazioni piscatorie, ha fatto in modo che nessuna attività imprenditoriale, legata alla pesca professionale, sia oggi presente sul bacino.

La pesca dilettantistica non solo è ripresa, dimostrandosi attenta alle conservazione di quanto credeva d'aver perso per sempre, ma costituisce sempre più una componente fondamentale dell'eccezionale attrattiva turistica del Lago D'Orta, dove la pesca è caratterizzata anche dall'impiego di attrezzi che costituiscono naturale espressione della tradizione alieutica tipica, componente di rilievo del patrimonio storico e culturale comune alle due Province. Per tali ragioni le amministrazioni provinciali di Novara e VCO hanno concordemente inteso emanare, avvalendosi delle facoltà loro attribuite dalla L.R. 37/2006 e dal suo regolamento attuativo, una comune serie di disposizioni regolamentari, finalizzato alla gestione della pesca.

Art. 1 (Ambito d'applicazione)

Il presente documento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2° e dall'art.18 comma 6° della L.R. n. 37/2006 e dagli articoli 9 comma 1°, 10 commi 7° ed 8°, 13 comma 6°, e 28 del DPGR n. 1/R del 10 Gennaio 2012, disciplina l'attività di pesca sul lago d'Orta.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Tirlindana: qualunque attrezzo di pesca a traina dalla barca, composto da un lungo filo appositamente piombato da cui si dipartono braccetti armati da esche artificiali o naturali, avvolto con raccoglitori tradizionali (macchina, trotiera o molagna) o mulinello ed eventualmente munito di divergenti (cane, cavedanera).
- b) Bilancino: rete mantenuta tesa da due archi diagonali, che possono essere collegati ad un palo utilizzato per il sollevamento.
- c) Pesci da esca: pesci vivi, che il pescatore detiene in apposito contenitore per utilizzarli come esca.
- d) Lanzettera: treno di lanzette ovvero ferretti piegati a "V" molto aperta sostitutivi dell'amo su cui innescare l'esca.
- e) Trota: pesce appartenente alle specie *Salmo trutta* od *Oncorhynchus mykiss*.

Art. 3 (*Attrezzi consentiti per la pesca e uso di esche e pasture*)

1. Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca è consentito esclusivamente l'uso personale dei seguenti attrezzi:

- a) Una tirlindana per pescatore, con un massimo di due per imbarcazione di cui una sola munita di divergente posta a babordo, con non più di otto esche artificiali o naturali per imbarcazione. L'uso di tale attrezzo è consentito con barca in movimento, con le seguenti limitazioni:
- sempre vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
 - dal tramonto della prima domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio vietato l'uso di più di due esche artificiali o naturali per imbarcazione e di divergenti (cane e cavedanera);
 - dal 1 Febbraio al 31 Maggio: vietato ad una distanza da riva inferiore a cinquanta metri (fatto salvo quanto disposto dal regolamento di navigazione).

E' inoltre fatto obbligo di impiegare tale attrezzo solo previa istallazione sull'imbarcazione di un segnale, costituito da una sfera di colore bianco del diametro minimo di 30 centimetri, ben visibile da ogni lato, per evidenziare agli altri natanti ed alla vigilanza la presenza di attrezzi a traina.

- b) Un bilancino con rete di maglia minima 5 mm e lato massimo un metro, palo non superiore a mt. 5 di lunghezza. L'uso di tale attrezzo è consentito da riva o dalla barca ferma, esclusivamente per l'approvvigionamento di pesci da esca. E' vietato l'uso del bilancino:
- contemporaneamente ad altri attrezzi;
 - dal 15 Maggio al 15 Giugno;
 - da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- c) Due canne lenza con o senza mulinello per pescatore con non più di 5 ami per canna oppure, esclusivamente da riva, tre canne con un singolo amo per ciascuna non innescato con pesce vivo (concesse solo per il carpfishing).
- d) Un guadino da usarsi esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
2. L'impiego della lanzettera è sempre vietato.
3. E' vietato detenere pesci esca vivi oltre il limite di 50 esemplari. Non possono essere detenuti vivi esemplari appartenenti a specie non comprese nell'allegato B del DPGR n. 1/R.
4. E' vietata la pesca con l'uso di terminali metallici dal 1 Febbraio al 31 Marzo;
5. Non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio durante l'attività di pesca.

Art. 4 (*Periodi, misure minime e quantitativo di pescato*)

1. Il periodo di divieto previsto per trattenere la trota, purché non marmorata o suo ibrido per cui restano i limiti previsti dal DPGR n. 1/R, è compreso dal tramonto della prima domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio.
2. Da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba la pesca è consentita solo dalla riva e possono essere trattenute esclusivamente la carpa, la bottatrice e le specie comprese nell'allegato C del DPGR n. 1/R.
3. La misura minima trattenibile della trota è di 30 cm., purché non marmorata o ibrido per cui restano i limiti previsti dal DPGR n. 1/R;
4. Il numero di trote che possono essere trattenute per ogni giornata di pesca non può superare complessivamente la quota di sei esemplari, di cui non più di due marmorate o loro ibridi.
5. Il peso di Alborelle che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare il limite di un chilogrammo. Durante il periodo compreso tra il 1° e il 15 Giugno è permessa la detenzione dell'alborella esclusivamente quale esca viva, nel limite di 50 esemplari, da liberare al termine dell'azione di pesca.

Art. 5 Le presenti disposizioni entrano in vigore dal tramonto della prima domenica di ottobre 2012.

Attrezzi.

Tabella riassuntiva attrezzi	
Tirlindana	
Regole generali	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 attrezzo per ogni pescatore - n. 2 attrezzi complessivi per ogni imbarcazione - n. 8 esche complessive per ogni imbarcazione - L'utilizzo di lenza divergente (cane o cavedanera) è limitato a n. 1 attrezzo con un massimo di n. 4 esche per imbarcazione, e deve essere posta sul lato di babordo (sinistro) rispetto alla direzione di marcia. - È fatto obbligo di impiegare tale attrezzo solo previa installazione sull'imbarcazione di un segnale, costituito da una sfera di colore bianco del diametro minimo di 30 cm, ben visibile da ogni lato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba - dall'01/02 al 31/05 vietata ad una distanza inferiore a 50 metri da riva (fatte salve le disposizioni derivanti da leggi o regolamenti gerarchicamente superiori) - Dal 01/02 al 31/03 vietata con l'utilizzo di terminali metallici. - Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di gennaio è vietato l'utilizzo di divergente (cane o cavedanera) e di molagna (macchina o trotiera), l'utilizzo di altre modalità di pesca riconducibili alla definizione di Tirlindana è limitato a n. 2 esche per pescatore.

Canna	
Regole generali	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> - n.2 attrezzi con un massimo di 5 ami per attrezzo per ogni pescatore oppure - n. 3 attrezzi con un massimo di n. 1 amo per attrezzo per pescatore, solo da riva ed esclusivamente per il carpfishing.. 	<ul style="list-style-type: none"> - dal 01/02 al 31/03 vietata con l'utilizzo di terminali metallici. - l'utilizzo di lenza montata con lanzettera è sempre vietato

Bilancino	
Regole generali	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> - rete di maglia minima 5 millimetri e lato massimo di 1 metro. - utilizzo consentito da riva o da natante purché esso non sia in movimento ed esclusivamente per l'approvvigionamento di un numero massimo di 50 pesci da esca. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vietato l'utilizzo in concomitanza con l'uso di altri attrezzi. Vietato dal 15/05 al 15/06 - Vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Guadino	
- da utilizzare esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.	

Tabella riassuntiva misure, quantitativi e periodi di divieto delle principali specie presenti			
specie	mis. minima	periodo di divieto	quantità giornaliera
Persico Reale	18 cm	dal 25 Aprile al 31 Maggio	10 capi
Alborella	nn	dal 15 Maggio al 15 Giugno (***)	1 Kg.
Trota fario	30 cm	dal tramonto della 1 ^a domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio	6 capi complessivi di cui non più di 2 capi di trota marmorata o suoi ibridi
Trota iridea			
Trota marmorata o suoi ibridi	35 cm.	dal tramonto della 1 ^a domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Febbraio	
Luccio	60 cm	dall' 1 Febbraio al 31 Marzo	1 capo
Carpa	35 cm	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn * °
Tinca	25 cm	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *
Cavedano	nn	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *
Lottatrice	nn	nn	nn * °
Scardola	nn	nn	nn *
Triotto	nn	nn	nn *
Anguilla		Vietata la pesca in attesa di un piano di gestione Regionale	
Carassio	nn	nn	nn ** °
Persico sole	nn	nn	nn ** °
Persico trota	nn	nn	nn ** °
Pesce gatto	nn	nn	nn ** °
Rutilo o gardon	nn	nn	nn ** °
Sandra o lucioperca	nn	nn	nn ** °

*	Specie che contribuiscono al raggiungimento della quota max giornaliera di 5 Kg di pesce pescabile, stabilita dal regolamento regionale n. 1/R del 12/01/2012 allegato "b".
**	Specie che possono essere pescate nelle acque ciprinicole senza limitazioni di periodi, misure e quantitativo appartenenti all'allegato "c" del regolamento regionale 1/R del 12/01/2012
***	Durante il periodo compreso tra il 1° e il 15 giugno è permessa la detenzione dell'alborella esclusivamente quale esca viva, nel limite di 50 esemplari, da liberare al termine dell'azione di pesca
°	Specie che possono essere pescate e trattenute anche in ore notturne

Per la cattura di altre specie non inserite nella tabella sopra esposta, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e della regolamentazione della pesca

6 – VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

(LEGGE REGIONALE 37/2006)

Art. 22. (Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:
 - a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;
 - b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23. (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:
 - a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;
 - b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.
2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.
3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.
4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

Art. 26. (Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;
 - b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;
 - c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;
 - d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;
 - e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;
 - f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;
 - g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;
 - h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;

- i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;
- j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;
- k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;
- l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;
- m) da 500,00 euro a 3000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;
- n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.